



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 23 Febbraio e 1° Marzo 2016

Le operazioni straordinarie:

Trasformazioni e fusioni

a cura di Stefano Ricci – Luca Trabattoni

**Corso di preparazione alla professione di dottore
commercialista ed esperto contabile**

Normativa di riferimento

Codice civile: artt.
2498 – 2500 OCTIES

TUIR: artt. 170 e
171

Prassi AF

OIC 1 – OIC 30

Notariato

Definizione Trasformazione

E' la modifica della forma giuridica della società o ente.

E' la modifica del contratto sociale.

Non comporta l'estinzione del soggetto trasformato

Art. 2498 codice civile

Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione

TRASFORMAZIONE COME VICENDA MODIFICATIVA

Vicenda modificativa dell'organizzazione nell'identità causale.

Vicenda modificativa della causa e dell'organizzazione o della causa senza modifica dell'organizzazione.

Continuità dei rapporti

Cassazione (11.11.1975 n. 3790)

“La Trasformazione di una società commerciale da uno in altro dei tipi riconosciuti dalla legge non importa estinzione di un soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma soltanto modificazione dell’atto costitutivo, restando ferma l’identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione”.

Continuità dei rapporti (2)

Cassazione (09.03.1995 n.2736)

“Il principio in forza del quale la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra mera mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive alla vicenda senza soluzione di continuità, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi contemplata dall'art. 2498, codice civile (trasformazione di società di persone in società di capitali), ma pure in ogni altro fenomeno analogo, che investa la disciplina giuridica e l'organizzazione di un ente societario, senza comportarne l'estinzione, come nel caso in cui una società collettiva irregolare si trasformi in una società in accomandita semplice (o viceversa)”.

Neutralità Fiscale

Art. 170 TUIR

Trasformazione della società

1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.”.

Forma

Art. 2500

La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico. L'atto pubblico deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.

L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari sopra indicati

Art. 2500 bis

Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere più pronunciata

Tipologie di trasformazione

Progressiva (Società di Persone in Società di Capitali) 2500 ter cc

Regressiva (Società di Capitali in Società di Persone) 2500 sexies cc

Eterogenea (Enti non Commerciali in Società Commerciali) 2500 octies cc

Trasformazione Progressiva (1)

Da Società di Persone a Società di Capitali

Deliberata a maggioranza (deroga norma del cc sulla modifica dei patti sociali)

Da rispettare gli obblighi di tutela del capitale

Diritto di recesso

Trasformazione Progressiva (2)

Da Società di Persone
a Società di Capitali

Attribuzione delle
Quote/Azioni

Responsabilità Soci

Art. 2500 quater

Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.

Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.

Art. 2500 quinquies

La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 170 TUIR – TRASFORMAZIONE

2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.

3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47

Trasformazione Regressiva (1)

Da Società di Capitale a Società di
Persone

Deliberata a Maggioranza prevista per
le modifiche Statutarie

Assunzione di Responsabilità da parte
dei Soci

Diritto di recesso

Art. 2500 sexies (1)

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Art. 2500 sexies (2)

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

Trasformazione Regressiva (2)

Art. 170 Trasformazione della societa'

2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al Titolo II in societa' non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e' determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.

4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al titolo II in societa' non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.

5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle societa' di cui all'articolo 73.

Trasformazione Eterogenea (1)

Da Società di Commerciali

Consorzi

Società Consortili

Cooperative

Comunioni d'Azienda

Associazioni non riconosciute

Fondazioni

--- e vice versa

Trasformazione Eterogenea (2)

**Art. 2500-septies.
Trasformazione eterogenea da società di capitali.**

Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

Trasformazione Eterogenea (3)

Art. 2500-octies. Trasformazione eterogenea a società di capitali.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico.

Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

Trasformazione Eterogenea (4)

Art. 171 TUIR Trasformazione eterogenea

1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 170.

2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

Obblighi Dichiarativi

MODELLO UNICO con due periodi di imposta differenti, con obblighi dichiarativi differenti

IRAP con due periodi di imposta differenti, con obblighi dichiarativi differenti

770 UNA UNICA DICHAIRAZIONE

IVA UNA UNICA DICHAIRAZIONE

IRES

Data per la dichiarazione tra l' inizio del periodi di imposta e data di trasformazione: entro l' ultimo giorno del nono mese successivo alla data di efficacia

Data per pagare: il 16 giugno dell' anno di presentazione

La dichiarazione del periodo successivo va presentata nei termini ordinari ovvero entro il 30/09 dell' anno successivo per esercizi coincidenti con l' anno solare.

IRAP

Data per la dichiarazione tra l' inizio del periodi di imposta e data di trasformazione: entro l' ultimo giorno del nono mese successivo alla data di efficacia

Data per pagare: il 16 del mese successivo a quello della presentazione. (sembra ragionevole leggere "a quello del termine di presentazione!") Art. 17 Dlgs 175/2014. Prima era 16/06 dell' anno di presentazione.

La dichiarazione del periodo successivo va presentata nei termini ordinari ovvero entro il 30/09 per esercizi coincidenti con l' anno solare.

IVA

Data per la dichiarazione: scadenze ordinarie (30/09 anno successivo chiusura periodo imposta)

Pagamento IVA nei termini ordinari secondo le modalità del regime IVA utilizzato.

La dichiarazione IVA va presentata solamente dalla società risultante dalla trasformazione indicando TUTTE le operazioni effettuate sia prima che dopo la trasformazione

UNA UNICA DICHAIRAZIONE – eventualmente con più moduli al suo interno

SOSTITUTI DI IMPOSTA

Data per la dichiarazione: scadenze ordinarie (31/07 anno successivo chiusura periodo imposta)

UNA UNICA DICHAIRAZIONE (con la distinzione 770 semplificato e ordinario) – con eventuali indicazioni previste per tutte le casistiche di pagamenti effettuati da un soggetto per un' altro o con modalità non ordinarie

Modelli dichiarativi

Per la trasformazione da società di persone a società di capitali, per il periodo fino alla data della trasformazione, si deve utilizzare il modello nuovo (ovviamente se già disponibile)

Per la trasformazione da società di capitali a società di persone, per il periodo fino alla data della trasformazione, è previsto l' utilizzo del modello VECCHIO anche se disponibile il nuovo.

Per il periodo dalla trasformazione alla chiusura del periodo di imposte (IRES, IRAP), per l' IVA e i sostituti di imposta, si utilizza il modello nuovo.

ALTRE IMPOSTE e adempimenti

Variazione IVA entro 30 giorni

Certificazione Unica

Comunicazione IVA

Imposta di registro in misura Fissa Euro 200

Se sono presenti immobili imposta in misura Fissa Euro 200 sostitutiva di ipotecarie e catastali

RISERVE

Art. 170 Tuir commi 3,4,5

Trasformazione progressiva: nessuna tassazione. Le riserve sono utili già imputati ai soci. Se dopo la trasformazione vengono scritte in bilancio va indicata l'origine e possono essere distribuite liberamente. Se vengono imputate a Capitale, la riduzione per esuberanza non è tassata come distribuzione

Trasformazione regressiva: tassazione in capo i soci delle riserve presenti.
Il momento di tassazione sarà nel periodo di imposta successivo se non sono state iscritte in bilancio o vengono iscritte senza l'apposita indicazione; altrimenti nel periodo di imposta nel quale vengono realmente distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite.

PERDITE

Liberamente riportabili e utilizzabili (nei limiti art. 84 Tuir) se la trasformazione mantiene il tipo di societario di origine e quindi la tipologia di imposta

Nel caso di trasformazione progressiva non si rilevano perdite da riportare in quanto fino alla trasformazioni vengono attribuite per trasparenza ai soci

Nel caso di trasformazione regressiva sono riportabili ma con la particolarità di restare nella società che le ha prodotte e NON possono essere attribuite al socio per trasparenza. Stessa fattispecie si verifica quando si opta in corso d' anno per la trasparenza.

ACCONTI

Per trasformazioni omogenee nelle quali si conferma lo stesso tipo di imposta l' acconto IRES e IRAP (o IRPEF per i soci) sono normalmente calcolati in base all' esercizio precedente

Nel caso di trasformazioni progressive o regressive nessun acconto IRES dovuto ma acconto IRAP regolare

L' acconto IVA è normalmente dovuto trattandosi comunque di un unico periodo

PROBLEMATICHE FISCALI e contabili

Per ammortamenti beni materiali, svalutazioni e accantonamenti crediti criterio del pro rata temporis calcolando i dodicesimi di "competenza" di ciascun periodo di imposta

accantonamenti per rischi su crediti, gli stessi verranno effettuati da entrambe le società, con riferimento ai crediti esistenti alla chiusura del periodo di imposta della società di persone e con riferimento ai crediti esistenti al 31 dicembre nella società di capitali. Ogni soggetto provvederà a calcolare lo 0,50% e l'importo così ottenuto dovrà essere ragguagliato alla durata di ciascuna frazione di periodo.

Segue **PROBLEMATICHE FISCALI e contabili**

incertezza sulla deduzione delle spese relative a più esercizi (spese di pubblicità, oneri pluriennali) e dei beni immateriali (avviamento, brevetti). Per la deduzione di tali voci, infatti, il testo unico non stabilisce alcun ragguaglio ad anno

Sembra accettabile imputare una quota intera di deduzione per ognuno dei due periodi di imposta.

Si può comunque prudenzialmente adottare il sistema contabile-civile che prevede il ragguaglio ad anno normalmente preferito per le immobilizzazioni immateriali

Segue **PROBLEMATICHE FISCALI e contabili**

Passaggio da contabilità semplificata ad ordinaria

Ricostruzione debiti/crediti

Ricostruzione Riserve

Normativa di riferimento

Codice civile: artt.
2501 – 2506-quater

TUIR: artt. 172, 173
e 178

OIC 4

Prassi AF

Notariato

Le tipologie di fusione

Fusione
propria o per
unione o pura

Fusione per
incorporazione

- Di società interamente posseduta
- Di società posseduta al 100%
- Inversa
- A seguito di acquisizione con indebitamento
- Di società tra le quali non esiste un rapporto di partecipazione

Le fasi del processo

Redazione da parte dell'organo amministrativo della seguente documentazione:

- Progetto di fusione
- Situazioni patrimoniali di riferimento
- Relazione dell'organo amministrativo

Redazione da parte di uno o più esperti di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote.

Deposito degli atti presso le sedi delle società partecipanti alla fusione e iscrizione del progetto di fusione nel Registro Imprese

Decisione in ordine alla fusione

Iscrizione della delibera nel Registro Imprese

Stipula e iscrizione del Registro Imprese

Caso concreto – le situazioni patrimoniali

Controllante ALFA

| Attivo | | Passivo | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Attività diverse | 4.000.000 | Passività | 4.500.000 |
| azioni BETA (60%) | 6.000.000 | | |
| | | Capitale sociale | 5.000.000 |
| | | riserve | <u>500.000</u> |
| | | patrimonio netto | 5.500.000 |
| | <hr/> | | <hr/> |
| | <u>10.000.000</u> | | <u>10.000.000</u> |

Controllata BETA

| Attivo | | Passivo | |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Attività diverse | 20.000.000 | Passività | 16.500.000 |
| | | Capitale sociale | 1.000.000 |
| | | riserve | <u>2.500.000</u> |
| | | patrimonio netto | 3.500.000 |
| | <hr/> | | <hr/> |
| | <u>20.000.000</u> | | <u>20.000.000</u> |

Caso concreto – le situazioni patrimoniali

Controllante ALFA

| Attivo | | Passivo | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Attività diverse | 4.000.000 | Passività | 4.500.000 |
| azioni BETA (60%) | 6.000.000 | | |
| | | Capitale sociale | 5.000.000 |
| | | riserve | <u>500.000</u> |
| | | patrimonio netto | 5.500.000 |
| | <u>10.000.000</u> | | <u>10.000.000</u> |

Controllata BETA

| Attivo | | Passivo | |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Attività diverse | 20.000.000 | Passività | 16.500.000 |
| | | Capitale sociale | 1.000.000 |
| | | riserve | <u>2.500.000</u> |
| | | patrimonio netto | 3.500.000 |
| | <u>20.000.000</u> | | <u>20.000.000</u> |

Caso concreto – Gli «interessi» tutelati

Gli interessi dei soci

I soci delle due società – titolari gli uni del 100% del capitale di Alfa (e, in via indiretta, del 60% del capitale di Beta), e gli altri del 40% del capitale sociale di Beta – devono, in linea di principio, vedere rispettato il valore **effettivo** delle loro partecipazioni, che, nel mutare per effetto dell'operazione di fusione, non deve, né per gli uni né per gli altri, subire pregiudizi.

Ciò implica:

- La stima dei valori effettivi delle società coinvolte,
- La conseguente corretta determinazione del «rapporto di cambio», e cioè l'espressione del valore effettivo della partecipazione della società incorporanda in termini di valore nominale del capitale sociale della società incorporante, destinata a «sopravvivere» all'operazione di fusione.

L'interesse «pubblico» alla tutela di capitale sociale e patrimonio netto

«L'altro» interesse che deve essere rispettato è la corretta espressione del capitale sociale e patrimonio netto contabile della società incorporante, dopo la fusione.

È evidente, infatti, che l'operazione di fusione non deve e non può far emergere «valori» contabili che, direttamente o in via indiretta (in quanto impliciti nel valore di carico nel bilancio della incorporante della partecipazione della incorporata), non sia già recepiti, secondo le regole proprie, nel «sistema contabile» delle società di capitali interessate all'operazione.

Caso concreto – fusione diretta – il rapporto di cambio

| Valori economici | |
|--------------------|------------|
| BETA | 20.000.000 |
| ALFA | 11.500.000 |
| (Patrimonio netto) | 5.500.000 |

| 1° determinazione rapporto di cambio | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|--------|------------------|
| | vn | ve | val unit. | | |
| BETA | 1.000.000 | 20.000.000 | 20 | | |
| di cui di pertinenza soci 3° | 400.000 | 8.000.000 | | 41,03% | |
| ALFA | 5.000.000 | 11.500.000 | 2,30 | 58,97% | 3.478.261 |
| | TOTALE | 19.500.000 | | | 8.478.261 |

Ciò significa che il valore economico della incorporante ALFA, dopo la fusione, è di **19.500.000**

perché, in sostanza, con l'operazione viene "consolidata" nella incorporante la quota parte del valore di BETA riferibile ai soci "terzi" di BETA, e cioè il 40% di 20.000.000 (8.000.000)

I calcoli sono i seguenti:

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| $8.000.000/19.500.000 \times 100 =$ | 41,03% | |
| $11.500.000/19.500.000 \times 100 =$ | 58,97% | |
| $5.000.000:58,97\% = X:41,03\%$ |  | $X=3.478.261$ |

2° attribuzione aumento di capitale

| | | | | | |
|------------------------|-----------|--------|------|--|------------------------------|
| Nuovo Capitale S. ALFA | 8.478.261 | | 2,30 | | v.eff. delle partecipazioni: |
| diviso così: | | | | | |
| soci 3° ex ALFA | 3.478.261 | 41,03% | 2,30 | | 8.000.000 |
| soci BETA | 5.000.000 | 58,97% | 2,30 | | 11.500.000 |

Caso concreto – fusione diretta – i valori di bilancio

| attivo | | | passivo | | netto | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| attività ex BETA | | 20.000.000 | passivo ex BETA | 16.500.000 | capitale sociale "ex ALFA " | 5.000.000 | |
| altre attività ex ALFA | | 4.000.000 | passività ex ALFA | 4.500.000 | aumento capitale | <u>3.478.261</u> | 8.478.261 |
| <u>disavanzo da annullamento</u> | | | | | | | |
| valore carico az. BETA | 6.000.000 | | | | riserve ex BETA | | 500.000 |
| quota prop. PN BETA | - 2.100.000 | 3.900.000 | | | | | |
| | | | | | | | - 2.078.261 |
| | | 27.900.000 | | 21.000.000 | | | 6.900.000 |
| disavanzo da concambio | | | | | | | |
| aum capitale: | 3.478.261 | | | | | | |
| quota prop. PN BETA | - 1.400.000 | 2.078.261 | | | | | |
| <p>In questa ipotesi, si può operare per "assorbire" il disavanzo di concambio prima mediante l'utilizzo delle riserve, e quindi riducendo il capitale.</p> <p>esempio:</p> | | | | | | | |
| disavanzo da concambio: | | | | - 2.078.261 | | | |
| coperto con riserve | | | | <u>500.000</u> | | | |
| residuo | | | | - 1.578.261 | | | |
| annullamento azioni: | | | | | | | |
| | azioni ante | % | azioni annullate | n. azioni post | | | |
| Soci ex ALFA | 5.000.000 | 58,97% | - 930.769 | 4.069.231 | | | |
| Soci ex BETA | 3.478.261 | 41,03% | - 647.492 | 2.830.769 | | | |
| | 8.478.261 | | 1.578.261 | 6.900.000 | | | |

Caso concreto – fusione inversa – rapporto di cambio

1° determinazione rapporto di cambio

| | vn | ve | val unit. | | aum CS | nuovo cs |
|------|-----------|-------------------|-----------|--------|---------|-----------|
| BETA | 1.000.000 | 20.000.000 | 20 | 63,49% | 575.000 | 1.575.000 |
| ALFA | 5.000.000 | 11.500.000 | 2,30 | 36,51% | | |
| | | 31.500.000 | | | 0 | |

2° attribuzione aumento di capitale

| | | | |
|------------------------|-----------|--------|--|
| Nuovo Capitale S. BETA | 1.575.000 | | |
| diviso così: | | | |
| azioni "proprie" | 600.000 | 38,10% | |
| soci 3° ex ALFA | 400.000 | 25,40% | |
| soci BETA | 575.000 | 36,51% | |

3° annullamento (assegnazione) azioni proprie


| | | | | |
|-----------------|----------------|--------|----|---|
| CS BETA | 1.575.000 | | | |
| azioni proprie | - 600.000 | | | |
| azioni residue | 975.000 | | | e quindi 975.000 x 20 € = 19.500.000 come in fusione diretta |
| diviso così: | | | | v.eff. delle partecipazioni: |
| azioni proprie | - | - | | |
| soci 3° ex ALFA | 400.000 | 41,03% | 20 | 8.000.000 |
| soci 3° BETA | 575.000 | 58,97% | 20 | 11.500.000 |

Caso concreto – fusione inversa – i valori aggregati

Bilancio BETA aggregato

| attivo | | passivo | | netto | |
|-------------------------------|------------|-------------------|------------|---|-----------|
| attività ex BETA | 20.000.000 | passivo ex BETA | 16.500.000 | capitale sociale "ex BETA" | 1.000.000 |
| Azioni "proprie" BETA ex ALFA | 6.000.000 | passività ex ALFA | 4.500.000 | aumento capitale | 575.000 |
| altre attività ex ALFA | 4.000.000 | | | riserve ex BETA | 2.500.000 |
| | | | | riserve ex ALFA ("avanzo da concambio") | 4.925.000 |
| | 30.000.000 | | 21.000.000 | | 9.000.000 |
| | | | | | 9.000.000 |

Caso concreto – fusione inversa – i valori post fusione



Caso concreto – alcune riflessioni

In primo luogo, si può constatare come gli effetti economici delle due forme di fusione non conducano a creare realtà differenti

Una seconda riflessione, è che si viene a creare un unico soggetto economico con un valore effettivo inferiore a quello di BETA «pre-fusione»

In effetti, questo fatto potrebbe creare un pregiudizio ai creditori di BETA, perché si trovano ad avere una controparte debitrice patrimonialmente meno solida (in misura marginale nel caso esaminato, ma tali differenze potrebbero essere molto più significative)

Da ciò ne discende la tutela che la normativa riserva ai «terzi», con la dilazione che la legge riserva tra pubblicità della delibera di fusione rispetto alla sua concreta attuazione (atto di fusione), durante la quale i terzi hanno facoltà di opporsi all'operazione

Fusione anomala o semplificata

art. 2505

Ricorre quando riguarda l'incorporazione di una società interamente posseduta

Non sono necessarie:

- Relazione illustrativa del progetto di fusione e del rapporto di cambio
- Relazione degli esperti
- Il progetto di fusione non prevede:
 - Rapporto di cambio
 - Modalità di assegnazione di azioni o quote
 - Data di partecipazione agli utili delle nuove azioni o quote (che non esistono ...)

Dalle situazioni patrimoniali deve risultare il possesso della partecipazione nell'incorporante – se il possesso del 100% si concretizza dopo la data di riferimento delle situazioni patrimoniali, al momento del deposito per l'iscrizione dell'atto di fusione deve essere fornita la prova documentale dell'acquisizione.

Può essere prevista statutariamente che la decisione di fusione sia assunta dagli Organi Amministrativi delle società interessate, sempre per atto pubblico. I soci della incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono opporsi alla forma «semplificata»

Incorporazione società posseduta almeno per il 90%

art. 2505 - *bis*

Ricorre quando riguarda l'incorporazione di una società posseduta almeno per il 90% del capitale sociale

Non sono necessarie:

- Relazione illustrativa del progetto di fusione e del rapporto di cambio
- Relazione degli esperti
- Situazione patrimoniale (2501-quater)
- I depositi degli atti ex art. 2501- septies

Per fruire delle semplificazioni, deve essere consentito ai soci della incorporante il diritto di recesso.

Permane la facoltà di opporsi come per la «semplificata»

Può essere prevista statutariamente che la decisione di fusione sia assunta dagli Organi Amministrativi delle società interessate, sempre per atto pubblico.

Fusione post acquisizione con indebitamento

art. 2501 - *bis*

Ricorre quando una società ha contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, e, come conseguenza della fusione, il patrimonio della società acquisita diviene garanzia e/o fonte per il rimborso di detti debiti (art. 2501-*bis* 1° comma)

Nel caso:

- Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie per soddisfare l'indebitamento,
- La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni dell'operazione ed il piano economico-finanziario per individuare le fonti necessarie a far fronte all'indebitamento
- Relazione degli esperti che attesti la ragionevolezza del piano
- Relazione della società di revisione – in presenza di revisione contabile obbligatoria.

Inapplicabilità delle norme per incorporazione di società possedute al 100% o almeno per il 90%

Fusione cui non partecipano S.p.A.

art. 2505-*quater*

La tempistica è sostanzialmente dimezzata:

- 15 giorni tra iscrizione del progetto e data di approvazione
- 15 giorni il termine entro il quale i documenti devono essere depositati nelle sedi della società
- 30 giorni i termini per l'eventuale opposizione dei creditori

Possono essere coinvolte società in liquidazione che abbiano già avviato la distribuzione dell'attivo

L'eventuale conguaglio in denaro può eccedere il 10% del valore nominale delle quote o azioni assegnate